



STATUTO DELLA FONDAZIONE "BIOLOGY FOR MEDICINE"

Art. 1

Costituzione

1) E' costituita la fondazione senza scopo di lucro denominata "Fondazione Biology for Medicine" con sede in Napoli, alla Via, d'ora in avanti chiamata Fondazione Bio.for.me.

Art. 2

Delegazioni ed uffici

1) La Fondazione potrà istituire delegazioni ed uffici sia in Italia che all'Estero onde svolgere localmente anche attività di promozione delle sue attività nonché di sviluppo ed incremento della rete di relazioni nazionali ed internazionali eretta in supporto alla sua azione.

Art. 3

Finalità istituzionali ed ambito di attività

1) Le finalità e le attività della Fondazione si esplicano principalmente nell'ambito del territorio nazionale, con particolare risalto per il territorio campano.

2) La Fondazione persegue esclusivamente finalità di interesse collettivo e di utilità generale incentrate sulla ricerca scientifica e tecnologica di particolare interesse sociale nel settore biomedico.

3) In particolare, la Fondazione si propone di svolgere le seguenti attività:

- a. sviluppare un polo di riferimento per l'attività di ricerca di base e di ricerca traslazionale al fine di favorire la trasformazione di conoscenze e modelli di base in applicazioni cliniche e in sviluppo industriale;
- b. promuovere lo sviluppo di nuove terapie e la loro sperimentazione, anche attraverso accordi con strutture sanitarie;
- c. incentivare la didattica e la formazione professionale nel campo della ricerca scientifica nonché la diffusione della cultura scientifica anche attraverso accordi con Università ed altri organismi di formazione;
- d. promuovere lo sviluppo economico e industriale dell'area territoriale della sua sede anche attraverso forme innovative di partnerariato pubblico e privato

4) Le attività istituzionali sopra indicate possono essere svolte anche in collaborazione con altri enti, Università, società e altre Istituzioni.

Art. 4

Attività strumentali ed accordi con altri Enti

1) La Fondazione potrà possedere, gestire, prendere in locazione immobili ed altre attrezzature sia mobili che immobili, stipulare contratti, concludere accordi con altre fondazioni, associazioni, enti e terzi in genere, instaurare collaborazioni con analoghe strutture nazionali e internazionali, siano esse pubbliche o private, realizzare corsi e congressi a carattere nazionale e internazionale, sostenere l'attività di enti ad essa collegati o aventi le medesime finalità solidaristiche, assumere personale, e provvedere ad ogni altro servizio che possa assicurare la migliore realizzazione dei suoi scopi, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni legislative.

Art. 5

Patrimonio

1) Il Patrimonio della Fondazione è costituito:

- a. dal Fondo di dotazione;

- b. dai beni immobili e mobili che pervengono alla Fondazione anche attraverso donazioni, lasciti, liberalità, che siano stati espressamente destinati ad incrementare il patrimonio;
- c. dai contributi ottenuti a qualsiasi titolo da persone fisiche, società, enti pubblici e privati, organismi nazionali ed esteri, comunitari ed internazionali, espressamente destinati ad incrementare il patrimonio;
- d. dagli apporti finanziari di qualsiasi genere destinati, per deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ad aumentare il patrimonio stesso.

2) E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili od avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la stessa non sia imposta per legge o sia effettuata a favore di altri enti senza fini di lucro con finalità coerenti con quelle della Fondazione, che per legge, statuto, o regolamento fanno parte della medesima unitaria struttura.

Gli eventuali avanzi di gestione saranno, pertanto, ordinariamente reimpiegati negli esercizi successivi.

Art. 6

Gestione dei proventi e degli oneri della Fondazione

1) Per le attività necessarie all'attuazione dei propri scopi istituzionali, la Fondazione può disporre dei seguenti proventi:

- a. rendite del Patrimonio
- b. contributi, liberalità ed ogni altro provento o contributo che non sia stato espressamente destinato ad incrementare il Patrimonio
- c. avanzi di gestione degli esercizi precedenti

2) I proventi ed oneri della Fondazione dovranno essere correlati alle attività istituzionali, alle eventuali attività promozionali di raccolta fondi, alle eventuali attività accessorie, alle attività di gestione patrimoniale, alle eventuali attività straordinarie nonché alle attività di amministrazione e supporto generale.

Art. 7

Fondatori

1) I Fondatori sono i soggetti che, in concomitanza alla stipula dell'atto costitutivo, hanno contribuito alla dotazione del patrimonio iniziale, e cioè specificamente:

- a. Il Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.);
- b. La Regione Campania;
- c. La Fondazione Telethon.

2) Ai Fondatori spetta il compito di procedere alla nomina del Presidente, del Direttore e dei membri del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle modalità previste all'art. 9, nonché del Presidente del Collegio dei Revisori.

3) Ai Fondatori spetta altresì la nomina del Collegio dei revisori dei conti

Art. 8

Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- a. il Consiglio di Amministrazione;
- b. il Presidente;
- c. il Direttore;
- d. il Collegio dei Revisori dei conti;
- e. il Consiglio di Indirizzo Scientifico.

Art. 9

Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Direttore

1) Il Consiglio di Amministrazione è il massimo organo di amministrazione e guida della Fondazione, ed è composto da otto membri, nominati con le seguenti modalità:

- a. n. 1, con funzioni di Presidente, è nominato di concerto dai Fondatori;
- b. n. 2 sono nominati dal Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.);
- c. n. 2 sono nominati dalla Regione Campania;
- d. n. 2 sono nominati dalla Fondazione Telethon.
- e. n. 1, con funzioni di Direttore della Fondazione è nominato di concerto dai Fondatori.

2) Il Consiglio uscente può indicare una rosa di almeno quattordici nominativi, all'interno della quale i Fondatori possono scegliere i consiglieri da nominare, senza obbligo di attenersi a tali indicazioni.

3) Il Consiglio uscente può altresì indicare una rosa di tre nominativi all'interno della quale i Fondatori possono scegliere il Direttore della Fondazione, senza obbligo di attenersi a tali indicazioni.

4) Gli Amministratori durano in carica per cinque esercizi e sono rieleggibili.

5) E' prevista la remunerazione in forma di gettone di presenza per i consiglieri, nonché un compenso per il Presidente, per il Direttore e per le eventuali deleghe conferite ai Consiglieri.

6) Alla scadenza, il Consiglio di Amministrazione resta in carica, con poteri di mera ordinaria amministrazione, fino all'entrata in funzione del nuovo Consiglio che è efficace con la nomina di tutti i nuovi Consiglieri.

7) In ogni caso, qualora i Fondatori non raggiungano, all'unanimità, un accordo in ordine al nominativo del Presidente o del Direttore della Fondazione, le relative decisioni vengono adottate a maggioranza dei Fondatori.

8) Gli Amministratori, inclusi il Presidente e il Direttore, cessano dalla carica per revoca, dimissioni, decesso o decadenza.

9) Implica la decadenza dalla carica di Consigliere la mancata partecipazione ad almeno tre riunioni consecutive del Consiglio, senza valida giustificazione.

10) La decadenza è deliberata dal Consiglio a maggioranza dei suoi membri, col parere favorevole dei Fondatori.

11) In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, di un membro del Consiglio di Amministrazione, il soggetto o i soggetti che hanno nominato il Consigliere cessato, provvedono alla nomina, con pari titolo, del successore che resta in carica fino alla scadenza del Consiglio.

12) Qualora, per qualsiasi causa diversa dalla scadenza, vengano a cessare tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei Revisori promuove di urgenza presso i fondatori la nomina dell'intero Consiglio.

Art 10

Convocazione del Consiglio di Amministrazione

1) Il Consiglio viene convocato ogniqualvolta il Presidente lo reputi opportuno o su richiesta di almeno due Consiglieri, e comunque almeno quattro volte all'anno, ivi incluse le riunioni per l'approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo nonché del programma di attività annuale della Fondazione.

2) La convocazione deve essere inviata per iscritto, con un preavviso di almeno dieci giorni prima del giorno stabilito per la riunione, con l'indicazione dell'ordine del giorno e della data e dell'ora fissati per l'adunanza. In caso di ravvisata urgenza, la convocazione può avvenire con un preavviso di tre giorni.

3) Le riunioni sono valide qualora sia presente la maggioranza dei Consiglieri in carica.

4) Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti, salvo non sia richiesta una diversa maggioranza dal presente Statuto. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

5) Alle riunioni partecipano altresì, senza diritto di voto, i membri del Collegio dei Revisori.

6) Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione viene redatto un verbale a cura del Segretario verbale, il quale è appositamente nominato dal Presidente. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dallo stesso Segretario.

7) Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche per teleconferenza o videoconferenza. In tal caso il Presidente, o il suo facente funzioni, deve verificare la presenza del numero legale per la valida costituzione della seduta, identificando, personalmente ed in modo certo, tutti i partecipanti collegati in teleconferenza o videoconferenza, assicurarsi che gli strumenti audiovisivi consentano agli stessi, in tempo reale e continuativamente, di seguire la discussione ed intervenire nella trattazione degli argomenti, accertare il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui debbono trovarsi contemporaneamente sia il Presidente, o il suo facente funzioni, che il segretario incaricato della verbalizzazione.

Art. 11

Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

- 1) Il Consiglio di Amministrazione ha i massimi poteri di amministrazione della Fondazione, ad eccezione di quanto è di espressa competenza degli altri organi dell'ente.
- 2) In particolare, il Consiglio delibera, in via esclusiva:
 - a. sulle proposte del Direttore in materia di indirizzi generali relativamente agli obiettivi, programmi e conseguenti assetti strutturali e processi organizzativi della Fondazione;
 - b. previo parere favorevole dei Fondatori, sulle modifiche delle disposizioni statutarie;
 - c. previo parere favorevole dei Fondatori, sull'estinzione della Fondazione, sulla nomina dei liquidatori e sulla devoluzione del patrimonio residuo, con le modalità previste all'art. 19;
 - d. sulle proposte formulate dal Direttore per l'investimento del Patrimonio della Fondazione;
 - e. sull'approvazione dei progetti di bilancio, sia consuntivo che preventivo, predisposti dal Direttore, ivi inclusa la destinazione degli avanzi di esercizio;
 - f. sull'assunzione di interessenze e sull'adesione in genere ad enti costituiti o costituendi;
 - g. sulla ratifica della nomina da parte dei Fondatori dei Revisori e sulla determinazione dell'indennità di carica per i membri effettivi del relativo Collegio; provvede altresì alla nomina temporanea dei Revisori in caso di inerzia dei fondatori
 - h. su proposta del Direttore, sulla nomina del Consiglio di Indirizzo Scientifico;
 - i. su proposta del Direttore, sulla nomina eventuale delle Commissioni Scientifiche
 - j. su proposta del Direttore, sulla eventuale nomina del Comitato Onorario;
 - k. sulla nomina eventuale di uno o più Vice-Presidenti e sulla determinazione dei relativi poteri;
 - l. sentito il Collegio dei Revisori dei Conti, sulla determinazione dei gettoni di presenza e dei compensi previsti all'art. 9 per i Consiglieri, per il Presidente e il Direttore;
 - m. sulla eventuale adozione di un regolamento interno per lo svolgimento dei lavori;
- 3) Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie funzioni, per singoli atti o per categorie di essi, al Presidente della Fondazione, o a singoli membri del Consiglio stesso, nonché al Direttore, determinando i limiti della delega.
- 4) Nell'ambito dei poteri attribuiti dalla delega, possono essere ricompresi poteri di rappresentanza della Fondazione. Oltre che a singoli membri del Consiglio di Amministrazione ed al Direttore, deleghe con poteri di rappresentanza possono essere attribuite anche a dipendenti ed a terzi nei limiti delle procure loro conferite.

Art. 12

Presidente della Fondazione

- 1) Il Presidente è l'organo di garanzia istituzionale della Fondazione, designato di concerto dai Fondatori.

2) Egli dura in carica per cinque esercizi ed è rieleggibile.

3) Il Presidente scade unitamente al Consiglio di Amministrazione, e resta in carica fino alla sua sostituzione.

4) Egli è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione, ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

5) Il Presidente:

a. convoca con congruo preavviso e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione con responsabilità di proposta per quanto non specificamente previsto dall' art. 11 e dall' art. 13 del presente Statuto;

b. vigila sull'andamento generale della Fondazione e sull'osservanza dello Statuto;

c. assicura il corretto funzionamento degli organi statutari;

d. nomina un Segretario che lo supporti nella sua attività di presidenza del Consiglio di Amministrazione

6) Qualora non sia nominato il Vice-Presidente, in caso di assenza o impedimento le funzioni del Presidente sono svolte dal Consigliere di Amministrazione più anziano.

Art. 13

Direttore della Fondazione

1) Il Direttore è l'organo gestionale delle attività operative della Fondazione, nominato di concerto dai Fondatori, contestualmente alla designazione degli altri Consiglieri, con le modalità di cui all'art. 9 e, in fase di avvio, ai sensi dell'art 20.

2) Egli fa parte del Consiglio di Amministrazione, dura in carica per cinque esercizi ed è rieleggibile.

3) Il Direttore scade con il Consiglio, ma resta in carica fino alla sua sostituzione.

4) Egli è dotato dei poteri di ordinaria gestione e svolge i seguenti compiti:

a. elaborare i piani strategici, scientifici e finanziari e sottoporli al Consiglio di Amministrazione;

b. elaborare i progetti di bilancio consuntivo e preventivo e sottoporli al Consiglio di Amministrazione;

c. proporre al Consiglio di Amministrazione la nomina del Consiglio di Indirizzo Scientifico e del Comitato Onorario;

d. proporre la nomina ove necessario, di Commissioni Scientifiche di cui al presente Statuto;

e. dare impulso alle attività del Consiglio di Indirizzo Scientifico e delle Commissioni Scientifiche, queste ultime se istituite;

f. proporre al Consiglio di Amministrazione le assegnazioni di deleghe funzionali e speciali;

g. definire la struttura organizzativa e gli assetti strutturali da presentare al Consiglio di Amministrazione, nonché l'assegnazione degli incarichi di direzione e di ricerca;

h. previo parere del Consiglio di amministrazione, revocare gli incarichi di direzione e di ricerca;

i. curare l'esecuzione delle delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione;

j. dirigere il personale e l'attività delle strutture operative.

5) In caso di assenza o di impedimento, le funzioni del Direttore vengono demandate, dal Consiglio di Amministrazione, ad uno dei suoi membri.

Art. 14

Collegio dei Revisori

1) Il Collegio dei Revisori, dura in carica tre esercizi e scade alla riunione del Consiglio di Amministrazione convocata per l'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio di durata della carica.

2) E' composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e da tre membri supplenti.

3) I Revisori sono nominati tra gli iscritti nel Registro dei Revisori contabili dai tre fondatori in misura di un membro effettivo e di un supplente da parte di ciascun fondatore.

4) Il collegio dei revisori vigila e verifica con periodicità almeno trimestrale sulla gestione della fondazione, in particolare sulla osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla fondazione e sul concreto funzionamento.

5) Esso controlla i progetti di bilancio consuntivo e di bilancio preventivo, predisponendo un'apposita relazione. Si applicano, ove compatibili, gli articoli 2403, 2405 e 2407 del Codice Civile.

Art. 15

Consiglio di Indirizzo Scientifico

1) Il Consiglio di Indirizzo Scientifico è l'organo consultivo della Fondazione, composto da un minimo di cinque ad un massimo di dieci componenti designati dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Direttore, tra esperti di primo piano in materie scientifiche biomediche e/o tra soggetti di comprovata esperienza amministrativa nel management di organizzazioni anche non profit.

2) Il Consiglio di Indirizzo Scientifico rimane in carica per la durata del Consiglio di Amministrazione e i suoi membri sono rieleggibili al massimo per una volta.

3) Ad esso spetta il compito di assistere il Consiglio di Amministrazione e il Direttore nella formulazione delle principali strategie scientifiche della Fondazione e nella valutazione dei risultati ottenuti dalla Fondazione stessa.

4) Il Consiglio di Indirizzo Scientifico, inoltre, può formulare pareri e proposte sull'attività e sui progetti scientifici della Fondazione.

5) In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo di uno dei membri del Consiglio di Indirizzo Scientifico, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sua sostituzione nella prima riunione utile. Il membro così nominato resterà in carica fino alla scadenza naturale del mandato del suo predecessore.

6) Il Consiglio di Indirizzo Scientifico elegge, tra i suoi membri, un Coordinatore.

7) Il Direttore della Fondazione convoca e partecipa alle riunioni del Consiglio.

8) In ogni caso, il Consiglio di Indirizzo Scientifico deve riunirsi almeno una volta l'anno per valutare gli sviluppi, i risultati e le prospettive strategiche della Fondazione ed elaborare un resoconto valutativo da inoltrare al Consiglio di Amministrazione.

9) Le deliberazioni del Consiglio di Indirizzo Scientifico sono prese a maggioranza dei presenti, e alle riunioni può partecipare anche il Presidente.

Art. 16

Comitato Onorario

1) Il Comitato Onorario, ove nominato, è composto da un numero variabile di membri sino ad un massimo di dieci, designati dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore, tra persone particolarmente qualificate e di riconosciuto prestigio nelle materie di interesse della Fondazione e/o tra manager di comprovata esperienza.

2) Il Comitato Onorario rimane in carica per cinque esercizi, e i suoi membri sono rieleggibili.

3) Ad esso spetta il compito di formulare pareri e di assistere il Consiglio di Amministrazione e il Direttore nella determinazione delle principali strategie politiche, di raccolta fondi e di comunicazione della Fondazione.

4) In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo di uno dei membri del Comitato Onorario, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sua sostituzione nella prima riunione utile. Il membro così nominato resterà in carica fino alla scadenza naturale del mandato del suo predecessore.

5) Il Comitato Onorario elegge, tra i suoi membri, un Presidente.

6) Le deliberazioni del Comitato Onorario sono prese a maggioranza dei presenti, e alle sue riunioni possono partecipare anche il Presidente e il Direttore della Fondazione.

Art. 17

Commissioni Scientifiche

- 1) Possono essere istituite, su istanza del Direttore, una o più Commissioni Scientifiche con obiettivi e durata definita, con il compito di assisterlo nella valutazione tecnico-scientifica delle principali iniziative o progetti da finanziare, ivi inclusi la valutazione dei responsabili dei progetti stessi.
- 2) Ove nominate, tali Commissioni sono composte da un numero variabile di membri sino ad un massimo di dieci, designate tra persone italiane o straniere aventi una competenza scientifica particolarmente idonea alle valutazioni delle iniziative o dei progetti loro sottoposti.
- 3) Ciascuna Commissione Scientifica elegge, tra i propri membri, un Presidente.
- 4) Alle riunioni delle Commissioni Scientifiche può partecipare anche il Direttore della Fondazione.

Art. 18

Bilancio

- 1) La gestione finanziaria della Fondazione è suddivisa in esercizi annuali correnti dal 1 gennaio al 31 dicembre.
- 2) Il bilancio consuntivo deve essere predisposto dal Direttore e trasmesso al Consiglio di Amministrazione entro il primo quadrimestre dalla chiusura dell'esercizio.
- 3) Entro il 30 giugno di ogni anno, il Presidente provvede alla convocazione del Consiglio di Amministrazione per l'approvazione del bilancio consuntivo.
- 4) Il bilancio preventivo per l'anno seguente deve essere predisposto dal Direttore entro il mese di ottobre, per essere tempestivamente sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.
- 5) Entro il 30 novembre di ogni anno, il Presidente provvede alla convocazione del Consiglio di Amministrazione per l'approvazione del bilancio preventivo.
- 6) I bilanci sono strutturati in modo da fornire una chiara rappresentazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Fondazione.
- 7) I bilanci, completi della nota integrativa, devono essere corredati dalla relazione del Collegio dei Revisori.

Art. 19

Estinzione e liquidazione della Fondazione

- 1) L'estinzione della Fondazione avviene in tutti i casi contemplati dal Codice Civile e qualora lo deliberi il Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole dei Fondatori.
- 2) Il Consiglio di Amministrazione che ha deliberato l'estinzione della Fondazione nomina uno o più liquidatori.
- 3) I beni residui dopo la liquidazione verranno devoluti ad altri enti aventi finalità analoghe a quelle della Fondazione o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge; i beni conferiti dal CNR sono devoluti allo stesso CNR.

Art. 20

Norma transitoria

- 1) Il primo Consiglio di Amministrazione e il primo Direttore sono nominati dai Fondatori, nella composizione indicata all'art. 9, e rimangono in carica per sette esercizi, incluso quello in corso all'atto dell'entrata in funzione del Consiglio stesso; i Consiglieri, il Presidente e il Direttore così nominati sono rieleggibili.

2) Allo scadere dei sette anni trovano piena applicazione le norme relative alla nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione contenute nel presente Statuto.

3) Il Collegio dei Revisori potrà operare non appena saranno nominati i tre Revisori effettivi e i tre supplenti.

4) Il primo Collegio dei Revisori resta in carica per sette esercizi; i suoi componenti sono rieleggibili.

Art. 21

Rinvio

1) Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.